

Protocollo aggiuntivo n. 2 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno

Concluso a Strasburgo il 17 ottobre 1979

Approvato dall'Assemblea federale il 10 ottobre 1980²

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 30 novembre 1984

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1985

La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il Regno dei Paesi Bassi, la Confederazione Svizzera,

Considerato che talune difficoltà sono sorte nell'applicazione e nell'interpretazione di certi articoli della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868³ nel suo tenore del 20 novembre 1963⁴,

hanno convenuto le seguenti modificazioni e complementi:

Art. I

L'articolo 2 paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

...⁵

Art. II

L'articolo 4 è sostituito dal tenore seguente:

...⁶

Art. III

Sono abrogate le disposizioni vigenti della convenzione riveduta della navigazione del Reno e dei suoi successivi emendamenti, se incompatibili con il presente protocollo.

Art. IV

Il presente protocollo aggiuntivo è sottoposto alla ratificazione.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso la Segreteria della Commissione centrale per essere conservati negli archivi.

RU 1985 239; FF 1980 I 1125

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1985 238

³ RS 0.747.224.101

⁴ RS 0.747.224.10

⁵ Testo inserito nella Convenzione

⁶ Testo inserito nella Convenzione

Il Segretario generale compilerà un verbale del deposito degli strumenti di ratificazione, e consegnerà a ciascuno degli Stati firmatari una copia certificata conforme degli strumenti di ratifica, nonché del verbale di deposito.

Art. V

Il presente protocollo aggiuntivo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente il deposito del sesto strumento di ratificazione alla Segreteria della Commissione centrale. Il Segretario generale ne informerà gli altri Stati firmatari.

Art. VI

Il presente protocollo aggiuntivo è redatto in un solo esemplare nelle lingue tedesca, francese e olandese, di cui il testo francese, facente fede in caso di divergenza, rimarrà depositato negli archivi della Commissione centrale.

A ciascuno degli Stati contraenti sarà trasmessa una copia certificata conforme dal Segretario generale.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato il presente protocollo aggiuntivo.

Fatto a Strasburgo, il 17 ottobre 1979.

(Si omettono le firme)

Protocollo di firma

I plenipotenziari della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, del Regno dei Paesi Bassi, della Confederazione Svizzera,

adunati a Strasburgo per procedere alla firma del protocollo aggiuntivo n. 2 alla convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, hanno convenuto, all'atto della firma di questo protocollo, le seguenti disposizioni, che costituiscono parte integrante di detto protocollo aggiuntivo:

1. Il documento di cui all'articolo 2 capoverso 3 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, emendata dal protocollo aggiuntivo n. 2, è rilasciato dall'autorità competente dello Stato interessato, soltanto a un naviglio per il quale, con questo Stato, esiste un nesso effettivo, i cui elementi verranno determinati in base all'eguaglianza di trattamento tra gli Stati contraenti che adotteranno i provvedimenti necessari per permetterne un'adozione uniforme. Questo documento, allorché le condizioni di rilascio non sono più adempite, cessa di essere valevole e deve essere pertanto revocato dall'autorità di rilascio.
2. Nell'interesse dello sviluppo della politica comune dei trasporti e del sistema renano, gli Stati contraenti sono disposti ad adottare i provvedimenti necessari, per permettere negoziati sulle modificazioni della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, che dovessero risultare necessarie alfine di una eventuale adesione della Comunità economica europea allo statuto internazionale del Reno.
3. Nella prospettiva di questa eventuale adesione, il trattamento, di cui godono i navigli appartenenti alla navigazione del Reno, è accordato, dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai navigli che hanno il diritto di batterne bandiera di qualsiasi Stato membro della Comunità economica europea. Lo stesso trattamento può essere accordato, mediante decisione presa, conformemente alla procedura dell'articolo II primo alinea seconda frase del protocollo aggiuntivo n. 2, ai navigli che battono bandiera di un altro Stato.
4. Gli articoli IV a VI del protocollo aggiuntivo n. 2 alla convenzione riveduta per la navigazione sul Reno s'applicano parimenti al presente protocollo di firma.

In fede di che, i sottoscritti dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato il presente protocollo di firma.

Fatto a Strasburgo, il 17 ottobre 1979.

(Si omettono le firme)

Campo d'applicazione della convenzione il 1° febbraio 1985

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Belgio	30 luglio	1981	1° febbraio	1985
Francia	4 marzo	1981	1° febbraio	1985
Gran Bretagna	9 gennaio	1985	1° febbraio	1985
Paesi Bassi	21 gennaio	1985	1° febbraio	1985
Germania	6 novembre	1984	1° febbraio	1985
Svizzera*	30 novembre	1984	10 febbraio	1985

* Con la dichiarazione indicata.

Dichiarazione**Svizzera**

Riguardo al protocollo di firma, il plenipotenziario svizzero ha fatto osservare che il Governo svizzero poteva accettare le disposizioni convenute nel n. 3, tenendo conto degli obblighi degli altri Stati contraenti rispetto alla Comunità economica europea e del fatto che la struttura economica del mercato della navigazione interna degli Stati beneficiari di dette disposizioni è identica o equivalente a quella degli Stati contraenti e non potrà pertanto pregiudicare l'economia esistente del mercato renano.